



CITTÀ DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 157

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Piossasco e la Società Castello feudale Nove Merli di Piossasco per l'utilizzo di una sala di Rappresentanza e per la celebrazione dei matrimoni civili presso il Castello feudale Nove Merli.

Anno duemilaundici, mese di **luglio**

Giorno **ventisette** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Carla DE STEFANI

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
P
A
P
P
A
P
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

OGGETTO : Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Piossasco e la Società Castello feudale Nove Merli di Piossasco per l'utilizzo di una sala di Rappresentanza e per la celebrazione dei matrimoni civili presso il Castello feudale Nove Merli.

IL SINDACO

RELAZIONA

- A seguito delle consuetudini che si stanno diffondendo, di celebrazione del matrimonio in residenze storiche e ville di particolare pregio artistico e storico, perviene l'offerta della Società Castello feudale Nove Merli di Piossasco proprietaria del *Castello feudale Nove Merli* sito in Piossasco in via Rapida ai Castelli n. 10, con nota prot. n. 12694 del 22.07.2011 di mettere a disposizione del Comune di Piossasco una sala per attività di rappresentanza per manifestazioni e incontri organizzati dal Comune, di particolare rilevanza esterna e per la celebrazione dei matrimoni;
- la celebrazione del matrimonio, oltre ad essere un atto ufficiale dell'istituzione, è comunque un momento importante e indimenticabile nella vita di una persona e l'ambiente nel quale viene celebrato non può che pregiarsi di tanto lustro, così come anche l'espressione dell'arte e della cultura presente in una residenza storica sottolineano la solennità del momento avvicinando i cittadini al patrimonio storico e architettonico della nostra città;
- l'art. 106 del codice civile, alla sezione IV - *Della celebrazione del matrimonio* - prevede tra l'altro che "*il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale*" e non v'è dubbio che sia casa comunale il Municipio, sito in p.za Tenente Nicola 4, edificio nel quale, pertanto, vengono legittimamente celebrati i matrimoni civili;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 9/01/2007 è stata istituita quale sala Cerimonie da adibire, tra l'altro, alla celebrazione dei matrimoni, un locale collocato all'interno del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato "Il Mulino" in via Riva Po e affidato in comodato d'uso alla FAC (Fondazione Alessandro Cruto);
- il Regolamento dell'ufficio dello Stato Civile che trova applicazione nel Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile, al Cap. IX paragrafo 9.5.1 - *Luogo di celebrazione del matrimonio civile* - dice, tra l'altro, che "*per 'Casa Comunale' deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale nello svolgimento di servizi, propri o di delega statale*";
- lo stesso Regolamento stabilisce inoltre che la celebrazione del matrimonio civile può avvenire anche nei giardini della Casa Comunale;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7/06/2007, relativamente al luogo di celebrazione del matrimonio, dispone che "*l'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà pertanto avvenire per un singolo matrimonio. Anche in questo caso, se tale ufficio esterno è dotato di un giardino di pertinenza, potrà procedersi alla celebrazione del matrimonio anche nel giardino di pertinenza, in analogia a quanto sopra previsto per i giardini di pertinenza della casa comunale*";

RITENUTO

- che la proposta della Società Castello feudale Nove Merli di Piossasco proprietaria del *Castello feudale Nove Merli* di mettere a disposizione del Comune una sala di rappresentanza di indubbio pregio, anche in considerazione della carenza di simili strutture di proprietà comunale, darebbe notevole risalto alle manifestazioni e incontri di particolare rilevanza esterna organizzati dall'Ente;
- che la sala di rappresentanza messa a disposizione dalla Società Castello feudale Nove Merli risulta essere una valida proposta per i nubendi, anche provenienti da altri Comuni, che desiderano, per tale evento, una cerimonia personalizzata in un ambiente esclusivo, di grande pregio storico, artistico e architettonico;
- che la Società Castello feudale Nove Merli si rende altresì disponibile a garantire il servizio di apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala di Rappresentanza a titolo gratuito per il Comune di Piossasco;
- che la proposta della Società Castello feudale Nove Merli risulta consona e rispondente ai requisiti di legge previsti per l'istituzione di una sala di rappresentanza e per la celebrazione dei matrimoni in quanto la stessa Società Castello feudale Nove Merli si rende disponibile a garantire, con apposita convenzione da stipularsi tra le parti, la ragionevole continuità temporale nonché il carattere di stabilità del locale oggetto della presente deliberazione;
- che in tal modo la disponibilità delle sale per la celebrazione di matrimoni, messe a disposizione dalla Città di Piossasco, aumenta di una unità offrendo un ventaglio di proposte rispondente alle diverse esigenze dei nubendi, residenti e non, che va dalla sala Giunta nell'edificio sede principale del Municipio in Piazza Ten. Nicola 4, per cerimonie maggiormente riservate, alla sala Cerimonie nel complesso di proprietà comunale *Il Mulino* di via Riva Po, particolarmente accogliente e familiare per un numero modesto di persone, alla sala di Rappresentanza presso il *Castello feudale Nove Merli* in via Rapida ai Castelli n. 10, per una celebrazione importante ed esclusiva in una cornice di particolare fascino sia per la posizione geografica rispetto alla Città che per l'edificio in stile medioevale ed il secolare parco che lo circonda.

Propone quindi che

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1. Di accogliere la proposta della Società Castello feudale Nove Merli di mettere a disposizione del Comune di Piossasco, con ragionevole continuità temporale, una sala presso il *Castello feudale Nove Merli* in via Rapida ai Castelli n. 10, per le attività di rappresentanza dell'Ente e per la celebrazione dei matrimoni civili.
2. Di approvare l'allegata bozza di convenzione composta da nr. 9 articoli tra il Comune di Piossasco e la Società Castello feudale Nove Merli quale ente proprietario per regolamentare l'utilizzo continuativo di una sala di Rappresentanza individuata all'interno del Castello feudale Nove Merli in via Rapida ai Castelli n. 10, come da estratto della pianta planimetrica allegato alla presente di cui forma parte integrante.

3. Di dare mandato alla Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona a procedere alla stipula della convenzione autorizzandola al contempo ad apportare allo stesso le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che dovessero rendersi necessarie all'atto della stipula.
4. Di stabilire che la Giunta comunale, con proprio atto deliberativo, istituirà la sala di Rappresentanza presso il Castello feudale Nove Merli per manifestazioni e incontri organizzati dall'Ente con particolare rilevanza esterna e per la celebrazione dei matrimoni civili.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.,Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Quindi, con successiva votazione resa in forma palese;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

**IL PROPONENTE: Il Sindaco
Roberta Maria AVOLA FARACI**



CITTA' DI PIOSSASCO

SOCIETA' _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIOSSASCO E LA SOCIETA' CASTELLO
FEUDALE NOVE MERLI DI PIOSSASCO PER L'UTILIZZO DI UNA SALA DI
RAPPRESENTANZA E PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI PRESSO IL
CASTELLO FEUDALE NOVE MERLI DI PIOSSASCO**



Premesso che la Giunta comunale di Piovascasso con proprio atto del _____ n. _____ ha deliberato di accogliere la proposta della *Società Castello Feudale Nove Merli* di mettere a disposizione del *Comune di Piovascasso* una sala per le attività di rappresentanza dell'Ente e per la celebrazione dei matrimoni civili, tramite convenzione, presso il Castello Feudale Nove Merli in Piovascasso via Rapida ai Castelli n. 10, contraddistinto catastalmente al foglio _____, mappale _____, così come individuati nella planimetria allegato "A" e che occorre provvedere alla formale stipula di detta convenzione;

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Piovascasso e nella Residenza Municipale, tra i Signori:



_____, nato a _____ il _____, residente a _____ in _____ che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della **SOCIETA' CASTELLO FEUDALE NOVE MERLI**, con sede legale in Piovascasso in via Rapida ai Castelli n. 10 (TO) P. IVA: _____;

E

_____ nata a _____ il _____ e residente in _____ via _____ che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona del **COMUNE DI PIOSSASCO** che rappresenta, avente sede legale e domicilio fiscale in Piovascasso – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 – C.F. 01614770012;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

La *Società Castello Feudale Nove Merli* d'ora in poi qui chiamato "Proprietà", concede in uso al *Comune di Piovascasso*, d'ora in poi qui chiamato "Comune" il seguente bene immobile: locale sito nel complesso del Castello Feudale Nove Merli in via Rapida ai Castelli n. 10, contraddistinto catastalmente al foglio _____, mappale _____, così come individuato nella planimetria allegato "A".

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado 


Art. 1 – Il Comune di Piovascico potrà usufruire dei locali sopraindicati per particolari attività di rappresentanza dell’Ente a valenza esterna, nonché per la celebrazione dei matrimoni civili, fino al 31/12/2015.

Art. 2 - Nell’arco temporale sopra indicato l’effettiva convenzione si attiverà di volta in volta per i giorni ed orari necessari all’espletamento delle attività del Comune. Le parti escludono quindi la generica durata della convenzione nel tempo sopraindicato convenendo, senza eccezione alcuna, che la stessa opererà esclusivamente per i giorni ed orari di volta in volta concordati tra Comune e Proprietà. Le parti convengono che il Comune debba chiedere l’attivazione della convenzione con preavviso di almeno 10 giorni. Ad ogni attivazione per le attività di rappresentanza dell’Ente la convenzione avrà la durata necessaria allo svolgimento dell’attività stessa.

Art. 3 - I matrimoni civili di cittadini residenti e non, che ne facciano richiesta vengono celebrati nella sala di Rappresentanza del Comune di Piovascico presso il Castello feudale Nove Merli tutti i giorni festivi alle ore 10.00, con esclusione dei giorni di Natale, Pasqua e 1° gennaio. Ad ogni attivazione per la celebrazione di un matrimonio, la convenzione avrà la durata di 1 ora a partire dalle ore 10. Deroghe ai giorni e orario di celebrazione dei matrimoni potranno essere concesse per esigenze della Proprietà al fine di consentire il normale svolgimento delle attività sue proprie.

Art. 4 - Il Comune provvede alla celebrazione del matrimonio con la presenza dell’ufficiale dello Stato Civile, il quale sarà presente sul luogo con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario prestabilito.

Art. 5 - Alla Proprietà compete l’onere della apertura, chiusura, allestimento e pulizia della sala di rappresentanza. Per la celebrazione dei matrimoni la sala verrà approntata con l’utilizzo dell’arredo proprio della sala stessa e di un allestimento temporaneo c.d. standard consistente in un tavolo con tovaglia, 5 sedie per i due sposi, i due testimoni e l’ufficiale celebrante e 20 sedie per gli invitati. Eventuali servizi aggiuntivi a pagamento, quali piccolo buffet, aperitivo dopo cerimonia, allestimenti e accessori aggiuntivi dovranno essere concordati direttamente con la proprietà e saranno regolati con la stessa.

Nel caso si verificano ammanchi, danni in genere, danneggiamenti alle strutture, agli arredi o agli impianti concessi in uso per la celebrazione, l’ammontare degli stessi, sarà addebitato direttamente

ai soggetti richiedenti, che in qualità di capo commessa garantiscono nelle azioni e nei modi tutti i loro ospiti.


Art. 6 - Il Comune provvede a dotare la sala di Rappresentanza delle bandiere Europea ed Italiana che resteranno in loco, con eventuale rimozione da parte della Proprietà in caso di utilizzo diverso della sala al di fuori degli usi stabiliti dalla presente convenzione, provvedendo a riposizionarle quando la sala viene utilizzata per i fini istituzionali. Il numero massimo di persone che possono sostare nella sala non deve superare le 99 unità.

Art. 7 - La riproduzione con qualunque mezzo dell'esterno e della sala di rappresentanza è libera e non soggetta ad autorizzazione formale, fermo restando il fatto che tali immagini non devono recare alcun danno economico o di immagine al Comune ed alla Proprietà.

Art. 8 - La presente convenzione potrà essere risolta prima della scadenza del termine da ciascuna delle parti al venir meno delle condizioni che ne hanno dato origine o comunque per autonoma volontà delle parti. In caso di risoluzione anticipata le parti convengono di stabilire un preavviso di 90 giorni tramite lettera raccomandata.

Art-9 La presente convenzione non comporta oneri di spesa a carico del Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE
Comune di ...



pianta piano primo

